



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 140/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE T.R.O. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELE RADIO ORTE")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. LAZIO CONTESTAZIONE N. 1/2017 - PROC. 51/17/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0010901, del 28 febbraio 2017, il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti dell’Associazione Culturale T.R.O., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Orte*”, da cui si evince che:

- in data 22 settembre 2016 con nota prot. n. RT. 747/16, inviata via PEC all’Associazione Culturale T.R.O., il CO.RE.COM. Lazio richiedeva di fornire la copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Orte*” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 22 agosto 2016 e le ore 24:00 del 28 agosto 2016;
- con nota prot. n. RT/766/16 del 30 settembre 2016 il CO.RE.COM. acquisiva le registrazioni dei programmi inviate dalla società, le stesse risultavano non leggibili;
- con nota prot. RT/831/16 del 12 ottobre 2016 il CO.RE.COM. chiedeva nuovamente la consegna delle registrazioni dei programmi su supporti dvd in formato “*avi*”, “*mp4*” o “*wmv*” compatibili con i lettori in dotazione del CO.RE.COM. Lazio;
- dalle risultanze del monitoraggio, affidato, per il CO.RE.COM. Lazio per l’anno 2016, alla società CEDAT85 S.r.l., acquisite al prot. CO.RE.COM. n. RT. 922/16 del 30 novembre 2016, si rilevava che “*le registrazioni fornite si interrompevano alle ore 04:03:00 di domenica 28 agosto 2016*”;
- con atto cont. n. 1/2017, in data 4 gennaio 2017, il CO.RE.COM. Lazio accertava l’impossibilità da parte dell’Associazione T.R.O. di fornire copia delle registrazioni della programmazione andata in onda su “*Tele Radio Orte*” nel periodo compreso tra le ore 04:03:00 del 28 agosto 2016 e le ore 24:00:00 del 28 agosto 2016 e contestava alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

Successivamente, con nota prot. AGCOM 0034963 del 30 maggio 2017, l’Autorità chiedeva al CO.RE.COM. Lazio di integrare la documentazione istruttoria.

In data 15 giugno veniva acquisita, ad integrazione della documentazione già prodotta in relazione al suddetto procedimento n. 51/17/MZ-CRC (Cont. CO.RE.COM. Lazio n. 1/17) avviato nei confronti dell’Associazione Culturale T.R.O., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Orte*”, la seguente documentazione:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Radio Orte*” nel periodo compreso tra le ore 04:03:00 del 28 agosto 2016 e le ore 24:00:00 del 28 agosto 2016;
- l’atto di accertamento e contestazione n. 1/Anno 2017 nei confronti dell’Associazione Culturale T.R.O. per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS
- le memorie difensive della società del 4 gennaio 2017:

Infine, con nota prot. AGCOM n. 0041143 del 26 giugno 2017 l’Autorità ha acquisito la ricevuta di consegna dell’atto di accertamento e contestazione n. 1/17 nei confronti dell’Associazione Culturale T.R.O. per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS inviata dal CO.RE.COM. Lazio a mezzo PEC.

2. Deduzioni della società

L’Associazione culturale T.R.O., a seguito della contestazione n. 1/17, ha inviato al CO.RE.COM. Lazio i propri scritti difensivi, acquisiti al prot. CO.RE.COM. n. P.C.62/17 in data 5 gennaio 2017, unitamente alla copia delle registrazioni dei programmi trasmessi nel periodo compreso tra le ore 04:03:00 del 28 agosto 2016 e le ore 24:00:00 del 28 agosto 2016. Dalla memoria si evince che:

- a causa di un malfunzionamento del computer relativo all’esportazione dei programmi la società non era riuscita a terminare l’esportazione degli stessi fino alle ore 24:00:00 del 28 agosto 2016 fermandosi alle ore 04:03:00 dello stesso giorno;
- in data 4 gennaio la società riusciva ad esportare la parte di programmazione mancante compresa tra le ore 04:03:00 del 28 agosto 2016 e le ore 24:00:00 del 28 agosto 2016 e contestualmente la inviava al CO.RE.COM. Lazio.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti della Associazione culturale T.R.O., fornitore del servizio di media audiovisivo “*Tele Radio Orte*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. La società, infatti, inviando al CO.RE.COM. Lazio copia delle registrazioni relative alla parte di programmazione mancante - compresa tra le ore 04:03:00 del 28 agosto 2016 e le ore 24:00:00 del 28 agosto 2016 - risulta aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui “*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della Associazione Culturale T.R.O., con sede legale in via Piè di Marmo n. 3/A, 01028 Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “*Tele Radio Orte*”, per la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell’Associazione culturale T.R.O., fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “*Tele Radio Orte*”, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi